



Comune di PIANENGO  
Provincia di Cremona

<b>DELIBERAZIONE N.</b>	8	Prot. n°
Codice Ente	<b>10775 6 PIANENGO</b>	
Codice materia		

Adunanza del	12.02.2015
Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo il	

## Verbale di deliberazione del Giunta Comunale

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2015 - 2017 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (ART. 39 LEGGE 449/97)**

L'anno duemila QUINDICI addi dodici

del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) CERNUSCHI Ivan        | SINDACO   |
| 2) PREMOLI Roberto       | ASSESSORE |
| 3) ROSSI Giovan Battista | ASSESSORE |
| 4) VALENZANO Angelo      | ASSESSORE |

**Presenti /  
Assenti**

**Presente  
Presente  
Assente  
Presente**

**TOTALI**

<b>3</b>	<b>1</b>
----------	----------

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. CERNUSCHI IVAN

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto e richiamato il D.L. 25 giugno 2008, n°112, convertito in Legge 06 agosto 2008, n°133 recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*” e s.m.i.;

Ricordato che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n°267/2000 la competenza per l’adozione dell’atto di programmazione delle assunzioni ex art. 39 della legge n°449/97, è demandata alla Giunta Comunale;

Richiamati:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n°449 che prevede: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#)” ;*
- l’art. 89, commi 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 che prevede: “*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*”;
- l’art. 91, commi 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 che prevede: “*Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;
- l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001 n°165 che prevede: “*Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento*”;

Visti:

- l’art. 1, comma 562, della Legge 27.12.2006 n°296<sup>1</sup> che prevede: “*Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente **ammontare dell’anno 2004**. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno;*
- l’art. 76, comma 7 del D.L. 25.06.2008 n°112<sup>2</sup> che prevede: “*E’ fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al **50 per cento** delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato **nel limite del 20 per cento** della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse*

---

<sup>1</sup> Comma così modificato prima dal [comma 121 dell’art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#) e poi dal comma 10 dell’art. [14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

<sup>2</sup> Comma modificato dalla [legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133](#) e sostituito dall’[art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); per l’applicazione di tale ultima disposizione, vedi il medesimo [art. 14, comma 9, D.L. 78/2010](#). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’[art. 1, comma 118, L. 13 dicembre 2010, n. 220](#), a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall’[art. 20, comma 9, D.L. 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 luglio 2011, n. 111](#), dall’[art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#) ed, infine, dall’[art. 4, comma 103, lett. a\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

*generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle **funzioni fondamentali** previste dall'[articolo 21, comma 3, lettera b\), della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)'";*

- *l'articolo 9, comma 28, del D.L. 31.05.2010 n°78<sup>3</sup>, che prevede: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli [articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n°300](#), e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165](#), possono avvalersi di **personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009**. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a **contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio** di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n°276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, **non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009**. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, **gli enti locali** e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;*

Vista e richiamata la propria deliberazione n°45 del 03.05.2012 con la quale si era provveduto ad approvare la programmazione triennale 2012 – 2014 del fabbisogno del personale per il Comune di Pianengo;

Ritenuto, a seguito del decorso termine di validità della programmazione sopra menzionata, di provvedere all'approvazione del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015 – 2017;

Evidenziato che **nel triennio 2015 – 2017 il Comune di Pianengo non prevede assunzioni, salvo eventuali turn-over che dovessero rendersi necessari**, previo accertamenti volti a verificare il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente;

Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000;

---

<sup>3</sup> Comma così modificato dalla [legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122](#) e, successivamente, dall'[art. 4, comma 102, lett. a\) e b\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. [6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 maggio 2011, n. 75](#) e l'art. 1, comma 6-bis, [D.L. 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 febbraio 2012, n. 14](#).

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la Programmazione Triennale 2015 – 2017 del Fabbisogno del Personale, ai sensi dell'articolo 39, della legge n°449/1997, come segue:
  - **2015: nessuna assunzione;**
  - **2016: nessuna assunzione;**
  - **2017: nessuna assunzione;**
- 2) Di dare atto che l'Ente si riserva la possibilità modificare la programmazione ora approvata per **eventuali turn-over che dovessero rendersi necessari**, previo accertamenti volti a verificare il rispetto dei vincoli imposti dalla normativa vigente;
- 3) Di dare atto che la spesa complessiva di personale, come definita dal sopra riportato comma 562 dell'art. 1 della legge n°296/2006, per ognuno degli anni 2015, 2016 e 2017 sarà contenuta nei limiti accertati per l'anno 2004;
- 4) Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

*F.to Cernuschi Ivan*

Il Segretario Comunale

*F.to Alesio Dott. Massimiliano*

---

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL'ORGANO REGIONALE  
DI CONTROLLO

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

E' stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art.125, comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

*F.to Alesio Dott. Massimiliano*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

*F.to Alesio Dott. Massimiliano*

---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico).

Il Segretario Comunale

Pianengo, li .....

.....

---

---